

**UOC Risorse Umane**

**Il dirigente della UOC Risorse Umane  
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015  
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

**N. 703 del 05/08/2020**

**OGGETTO: Dipendente matricola n. 2737  
Revoca determinazione n. 644 del 16/07/2020  
Concessione congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, c. 5- 5quiquies - D. lgs. 151/01**

Esercizi/o . Centri/o di costo .

- **Importo presente Atto: € .**

- **Importo esercizio corrente: € .**

Budget

- **Assegnato: € .**

- **Utilizzato: € .**

- **Residuo: € .**

**Autorizzazione n°: .**

Servizio Risorse Economiche: **Cinzia Bomboni**

UOC Risorse Umane Proposta n° DT-716-2020

**L'estensore**

**Luisa Giannini**

**Il Responsabile del Procedimento**

**Pasquina Del Gizzi**

**Il Dirigente della UOC Risorse Umane**

**Sonia Evangelisti**

La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

***Il Dirigente della UOC Risorse Umane***

- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;
- VISTA la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- PREMESSO che con determinazione n. 644 del 16/07/2020 è stato concesso al dipendente matricola 2737, il congedo straordinario retribuito, ai sensi dell'art. 42 c.5-5quiquies D.lgs. 151/01, per assistere un familiare disabile, nel periodo dal 04/08/2020 al 29/12/2020;
- VISTA l'istanza prot.n. 9611 del 29/07/2020 con la quale il dipendente in argomento, rappresentando l'imminente ricovero del familiare disabile sopra citato ha chiesto di poter fruire del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 c.5-5quiquies D.lgs. 151/01, per il periodo dal 04/08/2020 al 29/12/2020, per assistere il 2° familiare disabile convivente;
- la determinazione n. 240 del 17/11/2004 con la quale al dipendente è stato riconosciuto il diritto di fruire dei permessi mensili ai sensi dell'art. 33, c. 3 della L. 104/92 per assistere il 2° familiare disabile;
- ATTESO che l'istanza è stata inoltrata al Direttore della Struttura di appartenenza con il quale era stato già concordato detto periodo di assenza dal servizio per la prestazione di assistenza al 1° familiare disabile;
- VISTA la dichiarazione sostitutiva prot.n. 9654 del 31/07/2020 con la quale il dipendente attesta la situazione di emergenza e difficoltà familiare, e trasmette la certificazione sanitaria attestante l'imminente ricovero del 1° familiare disabile;
- VISTA la dichiarazione sostitutiva resa dal dipendente in ordine alla convivenza con il 2° familiare disabile;
- VISTO l'art.4, c.2, della legge 8 marzo 2000 n.53 *“Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”*, che ha previsto il congedo non retribuito per gravi motivi di famiglia, per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni;
- l'art. 42 del d.lgs. 26.03.2001 n.151 e s.m.i. *“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art.15 della legge 8 marzo 2000, n.53*, il quale prevede per il lavoratore che assiste un familiare con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell'art.3, comma 3, della

legge 5.02.1992 n.104 e s.m.i., il diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'art.4 della L.n.53/2000, con la corresponsione della relativa indennità;

VISTI

in particolare i commi da 5 a 5 quinquies dell'art.42, i quali prevedono:  
la concessione del congedo entro sessanta giorni dalla richiesta, nel rispetto di un ordine di priorità dei soggetti aventi diritto alla fruizione dello stesso, come di seguito:

1. coniuge convivente o parte dell'unione civile convivente della persona disabile in situazione di gravità;
2. padre o madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
3. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazioni di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
4. uno dei fratelli o sorelle conviventi nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
5. un parente o affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti, in ordine individuati;

il rispetto dei seguenti presupposti:

- a) il congedo non può superare la durata complessiva di due anni (730gg.) per ciascuna persona portatrice di disabilità grave e nell'arco della vita lavorativa del dipendente;
- b) il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza;
- c) il diritto del congedo e dei permessi, di cui all'art.33, c.3, della legge 104/92, non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona;
- d) il suddetto diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, nel caso di assistenza allo stesso figlio con disabilità grave, che possono fruirne alternativamente, ma non negli stessi giorni;

che durante il periodo del congedo il lavoratore ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento economico, e che il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente a decorrere dall'anno 2011;

Al riguardo l'INPS, con circolare annuale comunica, per gli effetti della rivalutazione, il tetto massimo complessivo della retribuzione per il congedo straordinario e dei relativi contributi obbligatori a carico dell'amministrazione;

che i soggetti che usufruiscono dei congedi, di cui al comma 5, per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa”;

che il congedo straordinario non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto;

- VISTA** la circolare 3.02.2012 n.1 del Dipartimento della Funzione Pubblica la quale, tra l'altro, ribadisce che:
- il diritto al congedo è subordinato per tutti i soggetti legittimati, tranne per i genitori, alla sussistenza della convivenza e puntualizza che è consentito il cumulo, nello stesso mese, del congedo in parola e dei permessi ex art. 33 della citata L. 104/92 e s.m.i.;
  - si deve tener conto che il congedo di cui all'art.42, commi 5 e ss., rappresenta una species nell'ambito del genus di congedo disciplinato dall'art.4, comma 2, della L.n.53/2000, pertanto il contatore complessivo a disposizione di ciascun dipendente è comunque quello di due anni nell'arco della vita lavorativa, a prescindere dalla causa specifica per cui il congedo è fruito;
- RILEVATO** che il dipendente non ha mai fruito del congedo straordinario retribuito e del congedo per gravi motivi di famiglia, senza retribuzione (ex art.4, c.2, L.53/2000);
- RITENUTO** di dover revocare la determinazione n.644 del 16/07/2020 per decadenza del diritto al beneficio del congedo straordinario retribuito a seguito del ricovero del familiare disabile;
- di dover accogliere l'istanza prot.n. 9611 del 29/07/2020 del dipendente 2737 e concedere al medesimo, ai sensi dell'art. 42, c. 5-5 quinquies, del d.lgs. n. 151/2001, il congedo straordinario retribuito per assistere il 2° familiare disabile convivente, nel periodo dal 04/08/2020 al 29/12/2020;
- ATTESTATO** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005;
- ATTESTATO** in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

**DETERMINA**

per i motivi in narrativa esposti che formano parte integrante del presente provvedimento di:

- prendere atto della documentazione inviata dal dipendente matricola 2737 con prot. 9654 del 31/07/2020 e revocare la determinazione n.644 del 16/07/2020, per decadenza del diritto al beneficio del congedo straordinario retribuito a seguito del ricovero del familiare disabile;
- accogliere l'istanza prot.n. 9611 del 29/07/2020 del dipendente matricola 2737 e concedere al medesimo, ai sensi dell'art. 42, c. 5-5 quinquies, del d.lgs. n. 151/2001, il congedo straordinario retribuito per assistere il 2° familiare disabile convivente, nel periodo dal 04/08/2020 al 29/12/2020;
- corrispondere al dipendente, nelle giornate di congedo straordinario retribuito, una indennità economica corrispondente all'ultima retribuzione percepita, con riferimento alle voci fisse e continuative, atteso che l'indennità e la contribuzione figurativa per detto periodo spettano fino ad un importo massimo complessivo stabilito annualmente con circolare INPS;
- dare atto che durante la fruizione del congedo retribuito, il dipendente non matura ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto.

La UOC Risorse Umane curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Risorse Umane

**Sonia Evangelisti**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate